



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze
Ambientali

Oggetto: Istituzione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria "La Turrina – Monti Ruiu" di Andrea Pasella. Comune: Oschiri. Proponente: sig. Andrea Pasella. Valutazione appropriata (Livello II della V.Inc.A.), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.n.357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la V.Inc.A.(D.G.R. n.30/54 del 30 settembre 2022). Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Valutazione appropriata).

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31 s.m.i.;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n.11 s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTE la L.11 febbraio 1992 n. 157 e la L.R. 29 luglio 1998 n. 23, recanti attuazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, annullata e sostituita dalla direttiva 09/147/CE;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 224 del 3.09.2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000";

VISTO il D.Lgs n. 152/06 e s.m. e i. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 19.06.2009 recante "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE";



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22.01.2009 recante "Modifica del decreto 17.10.2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)
- VISTA** la Decisione di esecuzione (Ue) 2023/241 della Commissione del 26 gennaio 2023 che adotta il sedicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;
- VISTO** il DM del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 Agosto 2014 recante l'aggiornamento dell'elenco delle ZPS istituite (dicembre 2023), pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.IncA) - Direttiva 92/43 /CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.303 del 28.12.2019);
- VISTE** le Direttive Regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022;
- VISTE** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24;
- VISTI** in particolare, l'art. 2, comma 9 quinque della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art. 19, comma 2 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, per i quali nei provvedimenti adottati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento;
- RICHIAMATA** la direttiva del Segretario generale n. 2 del 22 marzo 2022 contenente indicazioni sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- CONSIDERATO** che il signor Andrea Pasella (di seguito Proponente) ha presentato, in data 01.08.2023 (prot. D.G.A. n. 23139 di pari data), l'istanza per l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza appropriata (Livello II della V.Inc.A.), ex art.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

5 del DPR 357/97, relativa all'istituzione di un'azienda agrituristicovenatoria denominata "La Turrina-Monti Ruiu di Andrea Pasella" ricadente nel territorio comunale di Oschiri (SS);

CONSIDERATO che l'azienda in progetto ricade per gran parte della sua superficie all'interno della ZSC "Monte Limbara" (ITB011109) e non è direttamente connessa o necessaria alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura;

RILEVATO che il progetto prevede l'istituzione di un'azienda agrituristicovenatoria (AATV), denominata "La Turrina-Monti Ruiu di Andrea Pasella" avente una superficie complessiva di circa 280 ettari ricadente nel territorio comunale di Oschiri (SS). All'interno della AATV sarà esercitata la caccia alle specie selvatiche stanziali e di passo, nel rispetto del calendario venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, esclusivamente da parte di cacciatori autorizzati dagli organismi dell'azienda.

Nelle aree dell'AATV esterne ai confini della ZSC "Monte Limbara", l'attività sarà ammessa anche nelle giornate previste dallo specifico regolamento interno, nel rispetto della direttiva per la gestione delle Aziende Agro-Turistico-Venatorie dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma Agro-Pastorale e della L.R. N° 23 del 98, esclusivamente per le seguenti specie allevate e certificate: pernice sarda (*Alectoris Barbara*), quaglia comune (*Coturnix Coturnix*), e lepre (*Lepus capensis mediterraneus*).

La scelta iniziale per l'AATV sarà quella di non praticare l'allevamento dei selvatici da liberare, che saranno invece acquistati da aziende sarde che operano la riproduzione e la prima fase di allevamento, partendo da riproduttori certificati. Gli animali acquistati saranno inanellati in modo da distinguerli, una volta liberati, dalla fauna autoctona naturale della stessa specie.

A norma dell'art. 38 della L.R. 23/98, all'interno della AATV è prevista una zona di addestramento cani (ZAC), ubicata in uno spazio esterno al perimetro della ZSC suddetta.

Il regolamento interno dell'azienda prevede la caccia alle specie selvatiche stanziali e di passo nel rispetto del calendario venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, vale a dire 40 giornate di caccia in un anno (da calendario venatorio),



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

effettuate da 3 unità di caccia formate da 1 a 4 fucili, per un totale di 600 ore/anno di attività venatoria, 20 giornate di addestramento cani in un anno (al di fuori delle giornate di caccia), durante le quali è previsto l'addestramento di 2 cani/giornata, per un totale di 20 ore/anno.

Le tecniche di caccia utilizzate per le diverse specie saranno quelle previste da regolamento, i cacciatori singoli o a gruppi verranno accompagnati da personale esperto. L'azienda sarà suddivisa in zone di caccia che coincideranno con le superfici aziendali delle aziende agropastorali che aderiscono all'iniziativa, dove ogni gruppo di cacciatori potrà cacciare in esclusiva.

Tale regolamento prevede la caccia alla selvaggina allevata solo ed esclusivamente nelle giornate per addestramento cani, nella ZAC esterna alla ZSC.

Gli interventi infrastrutturali necessari per la realizzazione e gestione dell'azienda AATV saranno i seguenti:

1. tabellazione dell'area interessata dall'Azienda Agri-Turistico Venatoria;
2. verifica e/o ristrutturazione della recinzione metallica perimetrale dell'ambito di territorio;
3. realizzazione punti di abbeverata per il selvatico;
4. ripristino/manutenzione dei sentieri interni alla AATV;
5. realizzazione delle colture a perdere, privilegiando le coltivazioni cerealicole (frumento duro, orzo, avena) per l'adattamento del selvatico di immissione al territorio; le aree elegibili sono scelte tra quelle già destinate a seminativi dalle aziende agricole che operano sul territorio della AATV.

RILEVATO

che, a seguito dell'analisi della documentazione fornita dal proponente e di quella in possesso dell'Assessorato, all'interno dell'area dell'azienda ricadono i seguenti habitat di importanza comunitaria: 6220* *"Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea"*, 9330 *"Foreste di Quercus suber"*, 9340 *"Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia"*;

CONSIDERATO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

che gli habitat interni all'azienda risultano idonei alla presenza di numerose specie faunistiche di importanza comunitaria (ai sensi della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE "Uccelli" e della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE);

- ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Proponente, comprensiva degli elaborati progettuali e del relativo studio di incidenza ambientale, è emersa la necessità di acquisire i seguenti documenti integrativi e chiarimenti, richiesti con la nota prot. DGA n. 29742 del 09.10.2023, al fine di valutare in modo compiuto la potenziale incidenza su habitat e specie di importanza comunitaria:
- descrizione della realizzazione dei punti di abbeverata per il selvatico: ubicazione, ampiezza, e modalità di realizzazione di ciascun punto di abbeverata;
 - descrizione dettagliata dell'intervento di ripristino/manutenzione dei sentieri interni alla AATV, con indicato per ciascun sentiero: l'ubicazione, i lavori previsti (ripristino o manutenzione, tipologia di sistemazione del fondo, larghezza massima prevista, ecc), i mezzi e i metodi utilizzati, l'interessamento o meno di habitat/specie di importanza comunitaria;
 - relazione specialistica, redatta da esperti in campo naturalistico/ambientale che contenga:
 - l'individuazione e la descrizione degli habitat di interesse comunitario presenti nell'area destinata all'intervento, il loro status di conservazione al suo interno, le eventuali incidenze significative causate su essi dalla realizzazione dell'intervento e le misure di mitigazione attuabili;
 - una check list esaustiva delle specie avifaunistiche e dei mammiferi presenti nell'area destinata all'intervento, che riporti il fenotipo regionale e locale (per l'avifauna) e lo status legale e conservazionistico di ciascuna di esse, basata su monitoraggi sul campo effettuati nei periodi salienti del ciclo biologico delle specie, con la descrizione delle metodologie tecnico-scientifiche utilizzate, le eventuali incidenze significative causate su essi dalla realizzazione dell'intervento (soprattutto inerenti il disturbo venatorio nel tempo) e le misure di mitigazione attuabili;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- l'individuazione e la descrizione degli habitat di specie presenti nell'area interessata dall'intervento e il loro utilizzo da parte delle diverse specie (transizione, rifugio, alimentazione, riproduzione);
- le seguenti carte tematiche su ortofoto:
- carta degli habitat vegetazionali di importanza comunitaria, con indicata la loro ubicazione e estensione nell'area dell'intervento e con la sovrapposizione degli interventi proposti;
- carta degli habitat di specie faunistiche di importanza comunitaria (uccelli e mammiferi), con indicata la loro ubicazione e estensione nell'area dell'intervento;

ESAMINATA
la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente in data 12.07.2024 (prot. D. G.A. n. 21990 di pari data), a seguito della richiesta di proroga concessa dal Servizio scrivente con la nota prot. DGA n. 34683 del 20.11.2023, dalla quale si evince che:

- le aree scelte per il posizionamento delle colture a perdere non ricadono in habitat di importanza comunitaria ma in terreni già coltivati;
- l'area si conferma frequentata da alcune specie faunistiche di importanza comunitaria che però non vi nidificano (ad eccezione della magnanina sarda); si è valutato che queste specie non subiranno alcun disturbo aggiuntivo, rispetto a quello già presente nell'area interessata, in quanto zona aperta attualmente alla caccia senza particolare controllo. Si presume, invece, che l'istituzione della AATV, regolamentando il numero dei cacciatori (e dei relativi cani) autorizzati ad esercitare nell'azienda, e aumentando il controllo sul territorio, possa ridurre i disturbi causati dalla attività venatoria;
- gli interventi verranno effettuati esclusivamente su sentieri già esistenti e prevedono solo lo sfrondamento delle ramaglie che ostruiscono alcuni passaggi, senza alterare in alcun modo il percorso ed il suolo di calpestio e interesseranno una larghezza massima del sentiero di 1,5 m;
- i punti di abbeverata per i selvatici saranno temporanei e amovibili e presenteranno sui bordi alcuni elementi litici naturali che favoriranno l'accesso e la fuga ai piccoli animali selvatici;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

CONSIDERATI	i potenziali impatti sullo stato di conservazione della ZSC "Monte Limbara" (ITB011109), riconducibili alle azioni previste nel progetto, in relazione alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario;
VISTA	la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;
RILEVATO	che il progetto in esame non determina, in ogni caso, interferenze significative con gli habitat di interesse comunitario e che, in considerazione della calendarizzazione e delle modalità di attuazione delle attività proposte, non si prevedono incidenze significative aggiuntive alla situazione attuale, sulla componente faunistica di importanza comunitaria, bensì una riduzione dei disturbi causati su questa componente dalla attività venatoria;
CONSIDERATO	che all'interno delle ZSC è attualmente aperta la caccia nel rispetto del calendario venatorio regionale;
CONSIDERATE	le misure gestionali previste dal regolamento dell'AATV, finalizzate alla limitazione dell'incidenza sugli habitat e sulle specie della ZSC interessata, tra cui le seguenti:
	<ul style="list-style-type: none">• all'interno della ZSC si praticherà la caccia alle specie selvatiche stanziali e di passo nel rispetto del calendario venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, effettuata esclusivamente da cacciatori ospiti muniti di regolare Autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria in Sardegna;• la caccia alla selvaggina allevata sarà praticata solo ed esclusivamente nelle giornate per addestramento cani, nella ZAC esterna alla ZSC;• a turni di un anno in una o più zone di caccia non verrà praticata alcuna attività venatoria per favorire il ripopolamento della selvaggina naturale e creare all'interno della riserva una zona di rifugio e salvaguardia dei selvatici;• la presenza del numero dei cacciatori e dei cani da caccia è controllata dal personale dell'AATV;• è prevista la raccolta dei bossoli e dei rifiuti di ogni genere;• i cacciatori, singoli o in gruppo, potranno esercitare l'attività venatoria all'interno dell'AATV solo ed esclusivamente accompagnati dal personale esperto dell'AATV;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

CONSIDERATO che, in data 03 agosto 2023, si è provveduto alla pubblicazione della documentazione di riferimento sul sito SardegnaAmbiente, e che nel termine di 30 giorni non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

RITENUTO di poter esprimere un giudizio positivo di valutazione di incidenza per l'istituzione di un'azienda agrituristico venatoria denominata "La Turrina-Monti Ruiu di Andrea Pasella" ricadente nel territorio comunale di Oschiri (SS), in quanto si ritiene che la stessa non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie di importanza comunitaria e sull'integrità del sito Natura 2000 interessato, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate di seguito nel presente dispositivo;

DATO ATTO che relativamente al presente procedimento, avviato in data 01 agosto 2023, terminato alla data del presente provvedimento, non è stato possibile rispettare il termine di 60 gg. normativamente posto per la sua adozione (DPR 357/1997 e s.m.i.), a causa della necessità di effettuare il monitoraggio faunistico all'interno dell'AATV nel periodo primaverile/estivo, al fine di individuare le specie nidificanti all'interno dell'area di indagine;

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA);

VISTA la Determina del Direttore generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, n. 354 prot. 13917 del 02.05.2024, di conferimento all'ing. Sergio Deiana delle funzioni di direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (VIA) presso la Direzione suddetta;

ACCERTATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

DETERMINA

ART. 1 di esprimere, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

30.09.2022, un giudizio positivo di valutazione di incidenza per l'istituzione di un'azienda agritouristico venatoria denominata "La Turrina-Monti Ruiu di Andrea Pasella" ricadente nel territorio comunale di Oschiri (SS), proposta dal signor Andrea Pasella, in quanto la stessa, se eseguita nel rispetto delle seguenti prescrizioni, non produrrà incidenze significative sulla ZSC "Monte Limbara" (cod.ITB011109), garantendo il mantenimento dell'integrità del medesimo sito, con particolare riferimento agli specifici obiettivi e alle misure di conservazione per habitat e specie di importanza comunitaria, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la tabellazione dell'AATV e il ripristino della recinzione metallica non dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie avifaunistiche presenti nel sito Natura 2000; la recinzione metallica e i sostegni per le tabelle dovranno essere infisse nel terreno senza l'utilizzo di cls; la recinzione metallica dovrà, inoltre, essere sollevata da terra o presentare maglie larghe, in modo da permettere il passaggio della piccola fauna; non è inoltre consentito l'uso di filo spinato;
2. la selvaggina allevata, acquistata da aziende autorizzate e certificate, dovrà essere lanciata, all'interno dell'AATV, in giornata; prima del lancio gli animali dovranno rimanere nelle gabbie di trasporto fornite dalle aziende di allevamento;
3. non è consentito ospitare un numero maggiore di cacciatori e cani rispetto a quanto indicato nel regolamento aziendale allegato all'istanza presentata;
4. all'interno della ZSC è fatto divieto di svolgimento di attività di gare cinofile nonché di addestramento cani, è inoltre fatto divieto di svolgimento di qualsiasi attività di sparo al di fuori del calendario venatorio;
5. le colture a perdere, previste per l'alimentazione della fauna selvatica, dovranno essere realizzate esclusivamente in aree prive di vegetazione naturale ascrivibile ad habitat di interesse comunitario;
6. i cacciatori frequentanti l'AATV dovranno essere informati riguardo la presenza



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

e l'importanza della ZSC in cui essa ricade, dovrà inoltre essere indicato loro quali comportamenti corretti mantenere al suo interno (rispetto delle specie di importanza comunitaria in essa presenti, rispetto degli habitat di importanza comunitaria e degli habitat di specie, gestione dei rifiuti, traffico veicolare, ecc.);

7. l'allevamento di specie di fauna selvatica all'interno dell'azienda, la realizzazione di voliere, di altre strutture e infrastrutture necessarie alla sua attuazione dovrà essere oggetto di specifica procedura di Valutazione di Incidenza;

ART. 2

l'inoservanza delle prescrizioni di cui al precedente art.1, accertata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, da questo Servizio e da altre Autorità competenti, comporta la sospensione immediata del presente provvedimento, la cui validità ri-decorrerà conseguentemente all'effettiva ottemperanza delle stesse;

ART.3

la presente determinazione, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle attività, alle opere e/o alla loro ubicazione, è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni, etc., previsti dalla normativa vigente.

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del procedimento e pubblicato nel portale istituzionale SardegnaAmbiente.

Il Direttore del Servizio

(ex art. 30, comma 4 L.R. 31/1998)

Sergio Deiana

Siglato da :



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

VALENTINA GRIMALDI